

**Oggetto: CHIARIMENTI SUL LAVORO AGILE (Flexible Working in BNL) alla luce della legge di conversione del DL Cura Italia**

Il D.L. n 18 del 17.3.2020 (GU n 70 del 17.3.2020 Edizione Straordinaria) all'Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) stabilisce che fino alla fine dell'emergenza Covid19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (ndr normativa in materia di Lavoro agile).

La legge di conversione n. 27 del 24.4.2020 (GU n. 110 supplemento ordinario n. 16/L del 29.4.2020) integra il dettato come segue: All'articolo 39: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».

Tali norme sono da integrare con il dettato del DPR 12.1.2017 (GU n. 65 del 18.3.2017 Supplemento Ordinario n. 15) sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che all'allegato 8 indica l'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti con il codice esenzione e il nome della malattia o condizione di esenzione.

Riassumendo, quindi ad una prima lettura della legge di conversione, le categorie di dipendenti che possono accedere al lavoro agile sono ai sensi della legge 27/2020:

1. i lavoratori disabili nelle condizioni del comma 3 dell'art. 3 della legge 104;
2. i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni del comma 3 dell'art. 3 della legge 104;
3. i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa: questa categoria deve avere la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (allegato 8 DPR 12.1.2017).
4. si aggiunge una nuova categoria che è prevista dal nuovo comma 2 -bis dell'art. 39 il quale dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori con familiari conviventi con persone immunodepresse.

Alla luce quindi delle nuove disposizioni della legge 27 del 29.4.2020 anche il lavoratore che ha un familiare convivente immunodepresso e che vuole usufruire delle agevolazioni dell'art. 39 (così come convertito) può decidere (in libertà di scelta) di chiedere al Medico Aziendale (Dott. Andrea Magrini del PTV) di essere autorizzato allo svolgimento del lavoro agile.

Alla email di richiesta da inviare al solo dott. Magrini (per privacy) bisogna allegare la necessaria documentazione medica di supporto per il familiare immunodepresso.

Come previsto dalla legge, alla richiesta in parola è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Per ogni chiarimento e assistenza sull'argomento puoi contattare direttamente **Isidoro Palumbo al cellulare 3339505966**.

La Segreteria della First Cisl del Gruppo BNL

